

Dotter ALBERTO RONCORONI - Notario - 20123 - MILANO - Corso Magenta, 2 - Tel. 87.06.60 - 86.05.30 - FAX 805333

N. 130638 di Repertorio N. 19453 di Raccolta
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno sei del mese di settembre
6 settembre 2001

In Milano, nello studio in Corso Magenta, n.2
Avanti a me dottor Dr. Bernardo Eustacchi, coadiutore
per provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile
di Milano in data 2.8.2001 del notaio Alberto RONCORONI
residente in, Milano iscritto presso il Collegio Nota-
rile di Milano sono personalmente comparsi i signori:

- SANTUCCI Daniele, nato a Milano il 28 marzo 1949, re-
sidente in Castelveccana, via Bonè n.10, imprenditore.
- GIUDICI Livio Antonio, nato a Gavirate il 29 aprile
1938, residente in Gavirate, via Rossi n.6, artigiano.
- MANFREDI LACHAT Caecilia, nata a Hofstetten (Svizzere-
ra) il 12 gennaio 1947, residente in Gavirate, via San
Vito n.16, imprenditrice;
- ZANMARCHI Fabiana, nata a Cervignano del Friuli il 30
novembre 1954, residente in Luino, Via Belvedere n.6/A,
imprenditrice;

Comparenti della cui identità personale io Coadiutore
sono certo che trovandosi nelle condizioni volute dalla
Legge dichiarano d'accordo fra loro e col mio consenso
di rinunciare all'assistenza dei Testimoni a questo at-
to.

Detti comparenti stipulano e convengono quanto segue:

PREMESSO

che all'inizio del terzo millennio l'Europa appare come
una famiglia di popoli in cui si incrociano culture,
religioni, sentimenti nazionali distinti ma non antago-
nistici, che hanno imparato non solo a convivere ma an-
che ad interiorizzare il senso di appartenenza alla
nuova dimensione europea in un quadro istituzionale
unitario i cui obbiettivi saranno essenzialmente quelli
del rafforzamento della sicurezza e del mantenimento
della pace e della promozione della democrazia.

1) Dichiarano di costituire, come col presente atto co-
stituiscono, una Associazione denominata:

"MOSAICO EUROAFRICANO"

2) L'Associazione ha sede in Milano, via Antonio Cechov
n.50.

3) L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come fine
quello di intrattenere e sviluppare i rapporti di cono-
scenza e di amicizia reciproca con i popoli europei e
africani rappresentanti istituzionali.

In particolare, essa si propone l'attuazione di inizia-
tive volte a:

- favorire gli scambi per la reciproca informazione
sulla realtà politica, economica, sociale e culturale

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 6
Registrato
il 20 settembre 2001
al n. 32525/001
Serie 1
Imposta Assolte
L. 257.000

dell'Europa. A tal fine promuove, tra l'altro, incontri e convegni di comune interesse e scambi di documentazione, con particolare attenzione a quella concernente iniziative parlamentari.

I principi di sviluppo economico e sociale non possono far parte solo di codice genetico dell'Europa ma debbono costituire un patrimonio universale.

L'Associazione "Mosaico Euroafricano" intende creare occasioni di incontro e dibattito con i rappresentanti dei paesi meno progrediti per individuare in una logica autenticamente solidale, tutti gli strumenti tesi a favorire la crescita e la prosperità dei loro popoli.

4) L'Associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me fattane ai componenti, e firmato dai componenti e da me Coadiutore, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

5) In deroga alle norme statutarie i Soci fondatori qui intervenuti nominano Presidente e legale rappresentante della Associazione il signor

SANTUCCI Daniele nato in Milano il giorno 28 marzo 1949, residente in Castelvecchio, via Bonè 10, codice fiscale SNT DNL 49C28 F205K, che resterà in carica per cinque anni e può essere rieletto.

6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione durante il primo anno nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione verranno determinati dalla prima Assemblea dell'Associazione.

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento da parte dell'Associazione della personalità giuridica, ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

8) Le spese del presente atto, sua registrazione, annessa e dipendenti sono a carico dell'Associazione. E richiesto io Coadiutore ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane ai Componenti che lo approvano, confermano e firmano con me Coadiutore.

Consta il presente atto di un foglio scritto per una pagina intera e per parte della seconda pagina, a macchina con nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia.

fto - Daniele SANTUCCI
" - GIUDICI Livio Antonio
" - Caecilia MANFREDI LACHAT
" - ZANMARCHI Fabiana
" - Bernardo EUSTACCHI

Allegato A all'atto n. 130638/19453 di rep.

STATUTO

Articolo 1

Sede, riconoscimento e logo

Con atto pubblico in data 6 settembre 2001 è stata costituita l'Associazione "Mosaico Euroafricano", con sede in Milano, via Anotnio Cechov n.50.

Essa potrà istituire laboratori didattici, scuole di comunicazione, centri di formazione e centri di orientamento anche in altre città, italiane od estere.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come fine quello di intrattenere e sviluppare i rapporti di conoscenze e di amicizia reciproca con i popoli europei e africani rappresentanti istituzionali.

L'Associazione favorisce gli scambi per la reciproca informazione sulla realtà politica, economica, sociale e culturale dell'Europa. A tal fine promuove, tra l'altro, incontri e convegni di comune interesse e scambi di documentazione, con particolare attenzione a quella concernente iniziative parlamentari.

I principi di sviluppo economico e sociale non possono far parte solo del codice genetico dell'Europa ma debbono costituire un patrimonio universale.

L'Associazione "Mosaico Euroafricano" intende creare occasioni di incontro e dibattito con i rappresentanti dei paesi meno progrediti per individuare in una logica autenticamente solidale, tutti gli strumenti tesi a favorire la crescita e la prosperità dei loro popoli.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi e dalle elargizioni provenienti da terze parti pubbliche o private, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Associati

Gli associati si distinguono in fondatori ed ordinari; nel seguito del presente statuto gli associati verranno anche modificati quali "soci".

Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo e che versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono associati ordinari coloro che corrispondono il contributo annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci partecipano con diritto di voto all'Assemblea e possono esprimere un voto a testa.

Articolo 6

Condizione di ammissibilità degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già associate.

La richiesta, redatta in forma scritta, dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) titolo di studio e data del suo conseguimento;
- c) professione e luogo di esercizio della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accettazione, o meno, della domanda nella prima seduta successiva al ricevimento della stessa;

nell'ipotesi di sua accettazione, il Consiglio la presenta all'Assemblea affinché provveda all'approvazione.

Per le delibere di accettazione e di approvazione/non approvazione non vi è obbligo di motivazione.

L'adesione si perfeziona nel momento in cui all'aderente venga comunicata la deliberazione di ammissione.

Articolo 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso e per esclusione.

L'associato può sempre recedere dal contratto di Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun esercizio.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.

Gli associati, che abbiano in qualunque modo perso detta qualità, non possono ripetere i contributi versati, nè possono vantare altri diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione didattico-scientifica.

Articolo 9

L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli associati, che hanno diritto a parteciparvi solo se siano in regola con il pa-

gamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione una volta all'anno ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata, dariceversi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa:

- a) fissa gli indirizzi per il raggiungimento degli scopi associativi;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Proviviri;
- d) delibera sulle modifiche statutarie;
- e) decide l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e la delibera è valida se assunta a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la delibera è valida se assunta a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, essa nomina di volta in volta un segretario, cui compete la redazione del verbale.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai soci fondatori e due dei soci ordinari.

Essi durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati. Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso a mezzo lettera raccomandata, da riceversi almeno cinque giorni prima della seduta consigliare.

Spettano al Consiglio i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare è compito del Consiglio:

- a) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- b) stabilire l'ammontare delle quote annuali di partecipazione dei soci;

c) deliberare in merito alle domande di ammissione dei soci;

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi dell'Associazione e la propaganda dell'attività istituzionale della medesima.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio non hanno diritto al compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso.

Egli resta in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Spettano al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione e la titolarità dei poteri di firma ad essa connessi.

Per il primo quinquennio, la carica viene attribuita al Signor Daniele SANTUCCI che può essere riconfermato.

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che si siano distinti per rettitudine e impegno nei confronti dell'Associazione e svolge funzioni di controllo sul perseguimento degli scopi sociali e sulla corretta gestione del patrimonio dell'ente.

Articolo 13

Commissione didattico-scientifica

La commissione didattico-scientifica dell'Associazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta di esperti (italiani e/o stranieri) nel settore didattico, della comunicazione e della formazione, ha il compito di individuare e segnalare al Consiglio la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nel campo della didattica, della comunicazione e della formazione.

L'Associazione, qualora si versi in attività che il Consiglio di Amministrazione ha già disciplinato nelle sue linee guida, potrà attribuire i fondi sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalla Commissione.

Ai fini di ottimizzare le attività di elaborazione del-

le linee guida in punto gestione dei fondi, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dotarsi di consulenti (sia interni che esterni alla Commissione didattico-scientifica) che potranno fornire pareri orientativi.

Articolo 14

Publicazioni

L'Associazione, per le pubblicazioni relative alle proprie attività e ricerche e per quelle a circolazione interna, nonché per ogni altro prodotto editoriale di comunicazione (compresi reti e siti) si avvale in via esclusiva dell'iniziativa editoriale de "il narratorio", sostenuto e retribuito dall'Associazione stessa.

Articolo 15

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato - con le maggioranze indicate nell'art.9 - dall'Assemblea degli associati.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone i poteri, e stabilisce le modalità di devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente avente finalità analoghe.

Articolo 16

Norme finali

- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge sulle Associazioni riconosciute.

Articolo 17

Norma transitoria

In deroga a quanto stabilito all'articolo 5 secondo comma potranno venire considerati associati fondatori, coloro che, impediti alla firma dell'atto costitutivo, interverranno alla prima assemblea della Associazione.

Milano 6 settembre 2001

fto - Daniele SANTUCCI
" - GIUDICI Livio Antonio
" - Caecilia MANFREDI LACHAT
" - ZANMARCHI Fabiana
" - Bernardo EUSTACCHI

Certifico io sottoscritto Dr. Alberto Roncoroni Notaio in
Milano che la presente copia, composta di numero...4.....
fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge

Milano,..... 05 SET. 2002

